

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
1	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	INFRASTRUTTURE, TEMPI RIDOTTI E POTERI SOSTITUTIVI (G.Trovati)	2
7	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	RIDOTTE DA 24 A 15 LE AUTORITA' PORTUALI. COMMISSARIAMENTI VERSO LA CHIUSURA (R.De forcade)	4
34	Legalità e sicurezza	29/07/2016	VIA LIBERA AL PIANO NAZIONALE PREDISPOSTO DALL'ANAC (Gi.I)	6
34	Edilizia e immobiliare	29/07/2016	PER IL LEASING RISOLUZIONE CON PIU' CERTEZZA (A.Busani)	7
36	Edilizia e immobiliare	29/07/2016	BONUS MOBILI ANCHE ALLE GIOVANI COPPIE "UNITE" (S.Fossati)	8
9	Economia e fisco	29/07/2016	EFFETTO FONDI UE, IL SUD TORNA A CRESCERE (C.Fotina)	9
Testata: ITALIA OGGI				
52	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	DIMEZZATO A GIUGNO IL CALO DEGLI APPALTI	11
52	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	L'ANAC PASSA AL SETACCIO LE SOA (A.Mascolini)	12
52	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	CONTROLLORE-CONTROLLATO, IL RAPPORTO VA PROVATO	13
50	Edilizia e immobiliare	29/07/2016	MOROSITA' INCOLPEVOLE, 12 MILA EURO AGLI INQUILINI (A.Paladino)	14
43	Lavoro e welfare	29/07/2016	APPALTI, VALE IL CONTRATTO LEADER (D.Cirioli)	15
Testata: L'UNITA'				
8	Dal territorio	29/07/2016	SANATORIA EDILIZIA, LA REGIONE SICILIA CI RIPROVA	16
Testata: AVVENIRE				
8	Urbanistica e ambiente	29/07/2016	AMIANTO, 17 MILIONI DI EURO IN 3 ANNI VIA BONIFICHE SU SCUOLE E OSPEDALI	17
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Cronache Ance	29/07/2016	PRIMA RIUNIONE PER LA COMMISSIONE SUL BIM: PRESIDENTE IL PROVVEDITORE DELLA LOMBARDIA BARATONO	18
.	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	PROGETTAZIONE, IN GAZZETTA I NUOVI PARAMETRI PER I COMPENSI: MA PER LE PA L'USO RESTA FACOLTATIVO	19
.	Appalti e lavori pubblici	29/07/2016	ACCORDI QUADRO ANAS SUI PROGETTI, SCOPPIA LA POLEMICA	21
.	Edilizia e immobiliare	29/07/2016	DECRETO SCIA2, SI AMPLIANO ANCORA GLI INTERVENTI EDILIZI LIBERI E QUELLI CON CILA	23
.	Lavoro e welfare	29/07/2016	LAVORO: NEI CANTIERI PUBBLICI SI APPLICA IL CONTRATTO DELL'EDILIZIA, SANZIONI PER CHI NON S ADEGUA	26

Il governo ha approvato il decreto taglia-tempi - Ridotti i porti da 24 a 15 - Il premier: più risorse al contratto Pa

Infrastrutture, via ai poteri sostitutivi

Renzi: una follia l'austerità Ue, ha cancellato 20 miliardi di investimenti

Il Consiglio dei ministri ha approvato un regolamento che affida al Governo poteri sostitutivi rispetto agli enti locali per ridurre i tempi di realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici. Ridotte da 24 a 15 le autorità portuali. Renzi ha promesso più risorse per il contratto degli statali e ha criticato il rigore comunitario sui conti che avrebbe impedito 20 miliardi di investimenti. **Servizi** ▶ pagina 7

La ripresa difficile

LE MISURE DEL GOVERNO

Il bilancio della legge Madia

Il ministro: «Con i decreti varati oggi sono otto quelli approvati in via definitiva. Attueremo tutta la riforma»

Le prossime tappe

Attesi per la prima lettura i provvedimenti su ruolo unico dirigenti e camere di commercio

Infrastrutture, tempi ridotti e poteri sostitutivi

Approvata la «corsia preferenziale» per interventi strategici dopo un lungo braccio di ferro con le Regioni

Gianni Trovati
ROMA

Calendario dimezzato per completare i bolli agli atti che danno il via libera alla realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi e attività imprenditoriali in grado di dare una spinta alle economie territoriali. È questo l'obiettivo del regolamento «taglia-tempi» che ieri ha ottenuto l'approvazione definitiva in Consiglio dei ministri, e che dal prossimo anno promette di aprire una corsia preferenziale agli interventi giudicati «strategici» con la possibilità per Palazzo Chigi di sostituirsi alle amministrazioni territoriali inadempienti. Insieme alle riforme di dirigenza sanitaria, forze di polizia e porti, varate sempre ieri, «abbiamo otto decreti approvati in via definitiva - rilancia la ministra per la Pa e la Semplificazione Marianna Madia - e attueremo tutta la riforma della Pubblica amministrazione». Questo significa che prima dell'estate arriveranno alla prima lettura i decreti sul

ruolo unico dei dirigenti e sulle camere di commercio, di cui si sta discutendo molto negli uffici in queste settimane.

La novità che distingue il testo finale del «taglia-tempi» approvato ieri da quello varato in prima lettura a gennaio nasce dal tira e molla con le Regioni sulle competenze, ma di fatto non snatura l'impianto iniziale. Per partire davvero occorrerà un altro decreto, da scrivere entro 60 giorni passando attraverso la Conferenza unificata, per fissare i criteri in base ai quali saranno individuati gli interventi strategici da accelerare. Si tratta di un passaggio in più, una tantum, ma punta a sminuire il campo dalle resistenze territoriali che hanno allungato i tempi di approvazione del nuovo decreto, e che rischierebbero poi di alimentare il contenzioso sulle singole opere. L'intesa preventiva sui criteri, nelle intenzioni del correttivo che era stato caldeggiato anche dal Consiglio di Stato, serve a facilitare il funzionamento di una macchina che ha bisogno dell'accordo con Regioni,

Province, Città metropolitane e Comuni per non imballarsi.

Proprio gli enti territoriali, del resto, sono chiamati per primi ad alimentare il censimento annuale delle opere da accelerare, in cui ovviamente anche Palazzo Chigi potrà inserire i propri interventi, anche su segnalazione dei privati promotori che non riescono a trovare ascolto presso le Regioni e gli enti locali interessati. Su questa linea «ad alta velocità» potranno salire, come accennato, le infrastrutture considerate più importanti, ma anche nuove fabbriche o più in generale le «attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione»: un'etichetta, quest'ultima, che si adatta a ben vedere a tutte le nuove iniziative.

Ogni anno, a fine marzo, un decreto di Palazzo Chigi metterà in fila le autorizzazioni da accelerare: il termine di riferimento è quello dei 30 giorni, ampliabili a 90 in una serie di casi, fissato dall'ultima versione della più volte aggiornata legge sul procedi-

mento amministrativo (articolo 2 della legge 241/1990). In generale, quindi, nei casi «accelerati» le scadenze di riferimento potranno scendere fino a 15 e 45 giorni, ma nonostante le molte semplificazioni tentate negli anni la giungla dei termini per le varie autorizzazioni rimane articolata, e quindi occorrerà vedere caso per caso gli effetti della riduzione. Il provvedimento va letto insieme alla riforma della conferenza dei servizi, in vigore da ieri, che con le nuove procedure durerà al massimo cinque mesi per l'esame dei casi più complessi.

Quando le amministrazioni territoriali non riusciranno a rispettare le nuove scadenze interverrà il potere sostitutivo di Palazzo Chigi, che andrà comunque deliberato dal Consiglio dei ministri (altra novità del testo finale, che sana un'incertezza procedurale della prima versione), sentiti i presidenti delle Regioni interessate: questi ultimi parteciperanno al Consiglio dei ministri in cui si prenderà la decisione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

IL DECRETO

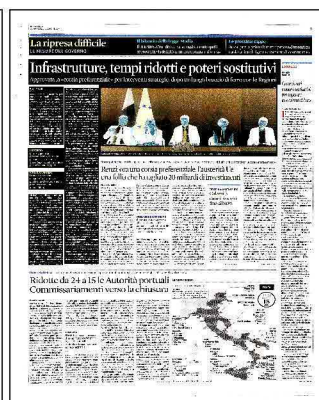
Entro 60 giorni un provvedimento, che dovrà passare per la conferenza Stato-Regioni, detterà i criteri per individuare le opere

NON SOLO CANTIERI

La nuova disciplina riguarderà, oltre ai lavori pubblici, anche insediamenti produttivi e attività imprenditoriali



Conferenza stampa. Al centro il premier Matteo Renzi con i ministri Graziano Delrio, Marianna Madia, Beatrice Lorenzin e Maurizio Martina dopo il Cdm



Il decreto Delrio. La riforma della governance riduce i procedimenti amministrativi - Sono 57 gli scali coinvolti dal riordino

Ridotte da 24 a 15 le Autorità portuali Commissariamenti verso la chiusura

Raoul de Forcade

■ Via libera definitivo al decreto legislativo di riorganizzazione delle Autorità portuali, la norma che sancisce la riforma della governance dei porti italiani riducendo il numero delle Authority da 24 a 15. Il documento è stato approvato ieri dal Cdm e comprende alcune delle modifiche proposte da Consiglio di Stato, Regioni e commissioni competenti di Camera e Senato. Non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Governo potrà procedere alla nomina dei presidenti delle nuove Autorità di sistema portuale, chiudendo così i numerosi commissariamenti in atto nei porti. È prevedibile però che gran parte delle nomine arrivi a settembre. E il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, potrebbe fare un interpello per vagliare candidature.

Sempre in ambito marittimo, il Cdm ha anche approvato il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi alle imprese marittime. Statuendo che i

traghetti merci e passeggeri iscritti nel registro internazionale italiano e impegnati su rotte che

toccano porti esteri oltre a quelli nazionali, per godere dei benefici concessi dall'iscrizione debbano imbarcare solo personale italiano o comunitario. Le compagnie avranno 18 mesi per adeguarsi.

In tema di governance dei porti, il dlgs, nell'ottica di semplificazione del sistema, riduce le attuali 24 Autorità portuali (che coordinavano 30 porti) a 15 Autorità di sistema portuale (Adsp); a queste faranno capo, peraltro, non solo gli scali delle Authority ma complessivamente 57 porti italiani. «Abbiamo approvato - ha detto Delrio - un provvedimento molto importante. Dai 57 porti di interesse nazionale si passa a 15 Autorità di sistema. Il cda del porto (chiamato comitato di gestione, ndr) viene ridotto a poche unità, 3 o 5, rispetto ai 22 membri dei comitati portuali che determinavano conflitti d'interesse, perché tutti erano seduti a quei tavoli. Soprattutto si crea, sul modello dei porti nordeuropei, un cda con

ampia facoltà di decisione. Viene sottolineata una forte centralizzazione del coordinamento. Noi vogliamo, ad esempio, che il porto di Genova e Savona diventi il porto della Svizzera e quelli del Nord Adriatico siano il porto merci dell'Austria e del Nord Europa». Inoltre, ha proseguito, «rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svolti da 23 soggetti, si prevede l'istituzione di due soli sportelli»: quello doganale e quello amministrativo. Il testo oltre a creare un nuovo sistema con le Adsp, semplifica l'iter di approvazione dei piani regolatori portuali, graduando la pianificazione su tre livelli: piano regolatore di sistema portuale, variante al traliccio e adeguamento tecnico funzionale. Si introduce, inoltre, la redazione di un documento di sostenibilità energetica e ambientale dei porti.

Il dlgs prevede che il comitato di gestione delle Adsp sia guidato da un presidente manager, scelto dal ministro delle Infrastrutture, d'intesa con le Regioni interessate. Si passa da 336 membri dei comitati portuali, a livello naziona-

le, a circa 70 persone. I rappresentanti degli operatori e delle imprese faranno parte, invece, degli "organismi di partenariato della risorsa mare", con funzioni consultive. Ogni porto manterrà inoltre una commissione consultiva, con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. Viene istituita anche una "conferenza nazionale di coordinamento delle Adsp", presieduta dal ministro, che programmerà le scelte strategiche dei porti, fino a definire un Piano regolatore portuale nazionale. Si lascia infine la possibilità alle attuali Autorità portuali, previa richiesta motivata, di mantenere, fino a 36 mesi, l'autonomia amministrativa e finanziaria.

La norma, inoltre, riduce la possibilità di partecipazione societaria delle Adsp ai soli ambiti dell'intermodalità e della logistica e con quote di minoranza. Estingue che i dipendenti delle Adsp avranno un contratto di lavoro privatistico. La riforma ha ottenuto subito il placet di Assoporti, Federagenti e dei sindacati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITÀ

Il testo favorisce il processo di semplificazione dei piani regolatori portuali e introduce la pianificazione a livello nazionale

La nuova mappa

Il riordino delle autorità portuali

- LEGENDA**
- Porto sede di Autorità di Sistema Portuale
 - Altro porto già sede di Autorità Portuale
 - Altro porto di rilevanza economica
 - Altro porto incluso nel Sistema Portuale

LIGURIA

- Genova
- Savona
- Vado Ligure
- La Spezia
- Marina di Carrara

TOSCANA

- Livorno
- Capraia
- Piombino
- Portoferraio
- Rio Marina
- Cavo

SARDEGNA

- Cagliari
- Olbia
- Porto Torres
- Golfo Aranci
- Oristano
- Portoferraio-Portovesme
- Santa Teresa di Gallura

LAZIO

- Civitavecchia
- Fiumicino
- Gaeta

CAMPANIA

- Napoli
- Salerno
- Castellammare di Stabia

SICILIA

- Palermo
- Termini Imerese
- Porto Empedocle
- Trapani
- Catania
- Porti di Augusta

VENETO

- Venezia
- Chioggia

FRIULI VENEZIA GIULIA

- Trieste

EMILIA ROMAGNA

- Ravenna

MARCHE

- Ancona
- Falconara
- Pescara
- Pesaro
- San Benedetto del Tronto
- Ortona

PUGLIA

- Bari
- Brindisi
- Manfredonia
- Barletta
- Monopoli
- Taranto

CALABRIA

- Gioia Tauro
- Crotona
- Corigliano Calabro
- Taureana di Palmi
- Villa San Giovanni
- Messina
- Milazzo
- Tremestieri
- Vibo Valentia
- Reggio Calabria

ITALIA

Le nuove
autorità

15

Fonte: ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Anticorruzione. Obiettivo semplificazione

Via libera al piano nazionale predisposto dall'Anac

Uscire dal circolo vizioso dei programmi **anticorruzione** delle amministrazioni esplicitamente costruiti per restare solo su carta. Nasce da questo ambizioso obiettivo il **Piano nazionale anticorruzione (Pna)** 2016 dell'**Anac** che ieri, con il via libera del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pa, è stato approvato dal Governo e che, nei prossimi giorni, andrà prima sul sito dell'Authority (il 3 agosto) e poi in Gazzetta ufficiale.

Il piano nasce dal decreto 90 del 2014 che, nel ridisegnare la strategia nazionale anticorruzione, aveva attribuito all'Anac il compito di predisporre il Pna e i suoi successivi aggiornamenti. Il docu-

mento è il primo adottato dopo la riforma e, rispetto al passato, punta con forza alla semplificazione. Prevede una brevissima parte generale, applicabile a tutte le amministrazioni, e due parti speciali: una destinata a specifiche tipologie di amministrazioni (piccoli comuni, città metropolitane, ordini professionali) e un'altra ad alcune aree a rischio (tutela e valorizzazione dei beni culturali, governo del territorio e sanità). Guardando a questo schema, le amministrazioni dovranno adottare o aggiornare le loro misure di prevenzione. Evitando, come in passato, di approvare documenti destinati a restare sulla carta.

Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ddl concorrenza. In arrivo una disciplina organica del contratto

Per il leasing risoluzione con più certezza

Angelo Busani

Il leasing, per effetto del **Ddl concorrenza** (che via via incrementa i propri contenuti nel suo progressivo iter parlamentare), naviga verso il suo recepimento tra contratti tipici del nostro ordinamento, dopo che, per anni, è stato l'esempio principe della categoria dei contratti atipici. Il Ddl, oltre a fornirne una rilevante regolamentazione (per risolvere controversie interpretative che affaticano la gestione dei contratti in default e le aule giudiziarie), ne offre anzitutto la definizione.

Per **"locazione finanziaria"** dunque si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo dell'articolo 106 Tub (e, quindi, non da operatori non finanziari), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne

assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Dopo aver dato questa nozione di leasing, il Ddl definisce anche il concetto di «grave inadempimento», e cioè il presupposto in

IL QUADRO

Per l'abitativo si ha grave inadempimento se non si pagano 18 rate. Per gli altri immobili bastano meno mancati versamenti

base al quale il soggetto concedente può invocare la risoluzione del contratto (fermo restando che per il leasing abitativo resta fermo che il grave inadempimento si ha solo nel caso di mancato pagamento di 18 rate): per grave inadempimento dell'utilizzatore si intende il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Questa definizione è importante perché affida la questione della rilevazione del presupposto della risoluzione del contratto a un criterio matematico e la sottrae a valutazioni discrezionali.

Una volta risolto il contratto, il concedente ha diritto alla restitui-

zione del bene ed, evidentemente, lo pone in vendita; all'utilizzatore spetta quanto ricavato dalla vendita, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Viceversa, se con la vendita il concedente non percepisce un importo pari a quanto gli spetta, conserva, per l'eccedenza, un credito verso l'utilizzatore. Questa regolamentazione, dunque, chiude una volta per tutte la discussione alla risoluzione del contratto di leasing debbano applicarsi i principi dell'articolo 1526 del Codice civile o quelli dell'articolo 72-quater della legge fallimentare,

compiendo una decisa scelta in quest'ultimo senso.

La vendita deve essere effettuata secondo criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore. La vendita, inoltre, va effettuata a condizioni di mercato, sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento a questi valori, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Agevolazioni fiscali. La risposta a un'interrogazione parlamentare conferma l'equiparazione anche per le detrazioni

Bonus mobili anche alle giovani coppie «unite»

Saverio Fossati

Il bonus mobili per le giovani coppie è esteso di diritto a chi non è sposato ma «civilmente unito». Un altro tassello si aggiunge quindi alla piena e reale equiparazione tra matrimonio e unione civile, ma a riprova di quanti dubbi possano assieparsi sulla questione questa nuova certezza deriva da un'interrogazione parlamentare (prima firmataria Silvia Fregolent del Pd) cui ieri ha dato risposta Enrico Zanetti, viceministro dell'Economia, al question time della commissione Finanze della Camera.

I parlamentari partivano dalla legge 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze, che afferma che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o

termini equivalenti, ovunque ricorrano, in qualsiasi norma, «si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Quindi, proseguivano i deputati, la legge di Stabilità 2016, che amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del cosiddetto «bonus mobili» (**detrazione del 50% della spesa sostenuta in 10 rate annuali**), individua anche specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile. Tutte queste prescrizioni dovrebbero essere quindi applicabili, chiedevano i parlamentari, anche alle giovani coppie «civilmente unite». E infatti Zanetti, sentita l'amministrazione finanziaria, ha dato loro ragione: «non esiste alcuna preclusio-

ne, dal punto di vista della normativa fiscale, a estendere il «bonus mobili» previsto per le giovani coppie ai componenti dell'unione civile», purché ricorrano le condizioni elencate nella circolare che «l'unione civile sia stata validamente costituita nell'anno 2016».

I requisiti dovranno essere quelli indicati dall'agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 31 marzo 2016: la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono questi requisiti: a) essere una **coppia coniugata** oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016; b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età nel 2016**; c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da

adibire a loro abitazione principale. In riferimento al primo requisito, da oggi diventa possibile (sive da l'articolo qui sopra) formalizzare le unioni civili. Sempre ieri l'agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione 64/E, su una questione analoga: la spettanza della **detrazione del 50%** delle spese per i lavori di **recupero edilizio** ai conviventi «more uxorio», che la Cassazione (sentenza 26543/2008), peraltro, aveva già riconosciuto.

Per le Entrate, proprio a seguito della legge 76/2016, è arrivato il momento di estendere ufficialmente ai conviventi «more uxorio» la possibilità, già riconosciuta con la circolare 121/E/1997 e la risoluzione 184/E/2002 ai «familiari conviventi» (anche se non proprietari dell'immobile) di detrarre le spese sostenute, pur in assenza di un «titolo di comodato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONVIVENTI E 50%

Le Entrate consentono ai conviventi «more uxorio» lo sconto fiscale per le spese effettuate per il recupero edilizio



Rapporto Svimez. Sulle performance fattori straordinari come la chiusura di spesa delle risorse 2007-2013 e l'andamento di agricoltura e turismo

Effetto fondi Ue, il Sud torna a crescere

Nel 2015 il Pil su dell'1%, più del Centro-Nord: ma quest'anno la dinamica tornerà a invertirsi

Carmine Fotina
ROMA

Un anno fa le anticipazioni del rapporto Svimez, evidenziando uno scenario da "Grecia" per il nostro Sud, innescarono un lungo dibattito estivo sul ritorno della questione meridionale. Un anno dopo l'analisi dell'associazione dice che per il Mezzogiorno siamo vicini a una possibile svolta, con un ritorno alla crescita nel 2015 dopo sette anni di contrazioni consecutive che avevano prodotto una caduta complessiva di 13 punti. In realtà i numeri - e gli elementi che li hanno prodotti - consigliavano prudenza allora e la consigliano anche oggi. Le variabili straordinarie potrebbero aver giocato un ruolo particolarmente rilevante: l'annata agricola favorevole, il turismo che ha sfruttato la diversificazione dei flussi per i rischi geopolitici, e soprattutto l'accelerazione della spesa pubblica indotta dalla chiusura del ciclo di programmazione dei Fondi europei 2007-2013.

Il 2015 e le previsioni

Ciò nonostante, cautela a parte, la Svimez mette in evidenza alcuni segnali positivi e il presidente, Adriano Giannola, parla di «un anno di possibile svolta». Il Pil nel 2015 è cresciuto dell'1% contro lo 0,7% del Centro-Nord e lo 0,8% nazionale. La domanda interna sembra essere decisiva. Per la prima volta, dopo otto anni, sono cresciuti seppure lievemente sia i consumi (+0,3%) sia gli investimenti (+0,8%). Il piccolo cambio di passo è stato percepito in tutti i settori, con l'eccezione dell'industria non manifatturiera per l'effetto energia. Il +1,9% del manifatturiero è frutto in buona parte dell'automotive e degli investimenti Fca - come dimostra la performance della Basilicata - ma secondo la Svimez danno

segnali di risveglio anche altri comparti come chimica e tessile-abbigliamento a conferma della vitalità del tessuto industriale meridionale. Il carattere per certi versi straordinario del 2015, anno spinto dall'accelerazione di spesa dei fondi Ue, viene confermato dalle previsioni per il 2016 quando la dinamica del Centro-Sud (+0,3%) tornerà ad essere meno sostenuta del Centro-Nord (0,9%) e del totale nazionale (0,8%). Nel 2017 la Svimez si attende un parziale riallineamento: +0,9% al Sud contro, rispettivamente, 1,1 e 1 per cento.

Il contesto sociale

Gli occupati nel Mezzogiorno sono aumentati nel 2015 di

RIPRESA DA CONFERMARE

Segnali positivi per il manifatturiero (+1,9%)
De Vincenti: al prossimo Cipe sostegni alle infrastrutture per 11,4 miliardi

94mila unità (+1,6%), contro le 91mila del Centro-Nord (+0,6%). Ma è un dato, sottolinea il direttore della Svimez Riccardo Padovani, che non deve far perdere di vista la voragine che si è aperta con la crisi, quantificabile al Sud in quasi mezzo milioni di occupati persi rispetto al 2008. In termini di qualità della nuova occupazione, emerge invece come il maggior contributo giunga dai contratti a termine (+56mila) attivati in buona parte nell'agricoltura e nel turismo e in misura minore dal tempo indeterminato supportato dalla decontribuzione del Jobs act. Resta preoccupante il contesto sociale: nell'ultimo anno le persone in condizione di povertà assoluta

sono aumentate di 218mila unità e il rischio povertà è triplo rispetto al resto del Paese.

Le proposte e il governo

I segnali del 2015 non bastano a cancellare dalla mente evidenze di un ritardo enorme, che nell'ultimo ventennio ha prodotto una crescita cumulata di appena l'1,3%, quasi 40 punti in meno dell'Unione europea a 28. E dall'esperienza di altri Paesi europei, come la Polonia, la Svimez propone di mutuare uno strumento di attrazione investimenti come le Zone economiche speciali. Uno scatto sensibile nelle previsioni di crescita, poi, nell'ordine di uno 0,8% aggiuntivo, potrebbe arrivare spendendo integralmente nel 2016 i 7 miliardi di investimenti attivabili al Sud in virtù della clausola di flessibilità accordata dalla Ue. La ripresa degli investimenti pubblici, è la tesi, deve essere realmente aggiuntiva e non deve limitarsi a una corsa per spendere fondi Ue entro le scadenze fissate a fine ciclo.

Svimez chiama infine in causa il governo a completare l'attuazione del Masterplan, «mancano ad esempio i Patti con due Regioni fondamentali, cioè Puglia e Sicilia». Dal canto suo, intervenendo alla presentazione, Claudio De Vincenti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sottolinea come «sui Patti abbiamo già messo 13,4 miliardi». Intanto, prosegue De Vincenti, «entro Ferragosto - dopo la cabina di regia sul Fondo sviluppo e coesione in programma la prossima settimana - si terrà un Cipe per ripartire risorse pari a 11,4 miliardi al Sud e 4,6 miliardi al Centro-Nord destinate alle infrastrutture, prevalentemente opere interregionali».

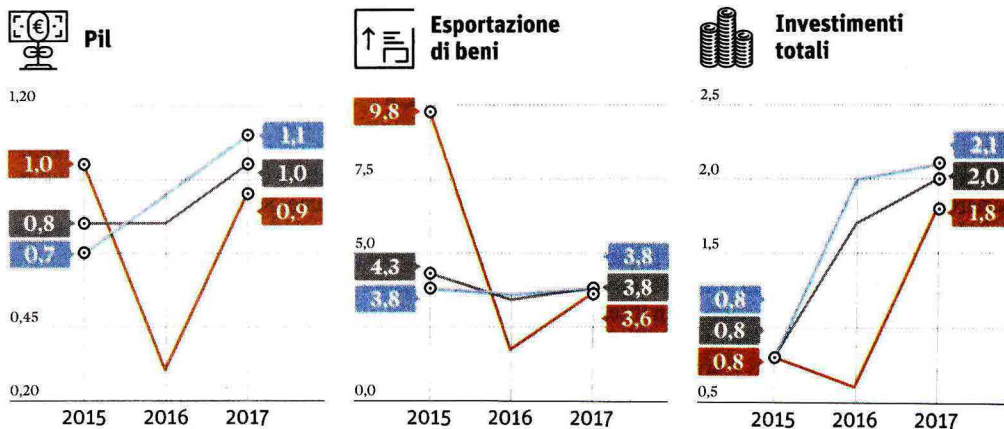
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indicatori

LE PREVISIONI

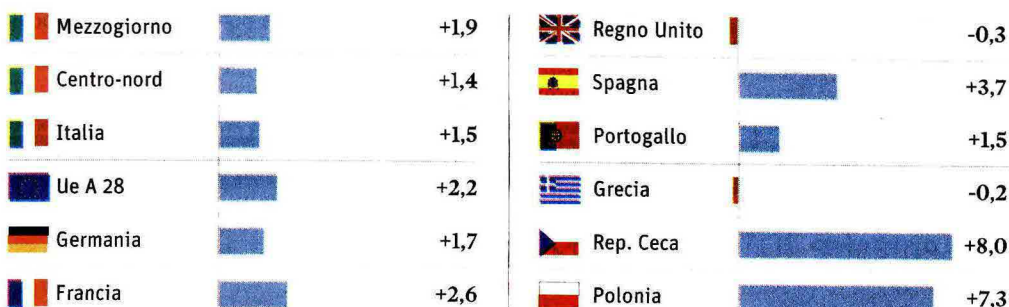
Variazioni percentuali

Mezzogiorno Centro-nord Italia



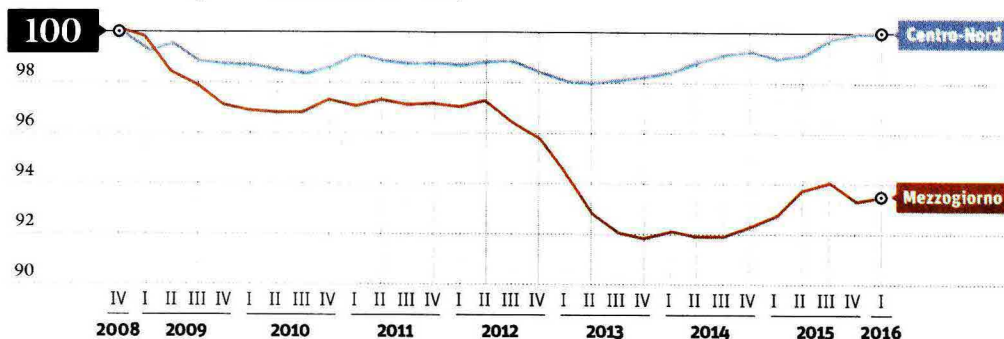
IL VALORE AGGIUNTO DEL MANIFATTURIERO

Tassi % di variazione annuali

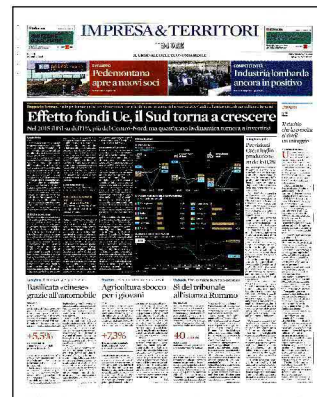


ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Dati trimestrali destagionalizzati (base 2008 = 100)



Fonte: Svimez



Contrazione del 45%. Era stata dell'84% ad aprile-maggio

Dimezzato a giugno il calo degli appalti

La riduzione degli appalti di giugno (-62%) è iniziata a novembre 2015 ed è dovuta all'obbligo di centralizzazione per i comuni di piccole dimensioni. È questo il dato che emerge dalla lettura del comunicato del 21 luglio 2016 del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, che ha analizzato l'andamento dei bandi di gara del primo semestre 2016: «Prima dell'entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) la percentuale media ha evidenziato, rispetto all'analogo periodo del 2015, una riduzione pari al 16% relativamente al numero degli appalti ed al 33% relativamente all'importo, con oscillazioni più o meno ampie a seconda della classe di importo e del mese di riferimento. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, invece, nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 30 giugno 2016 la riduzione rispetto all'analogo periodo del 2015 è risultata più accentuata con valori medi nell'ordine del 52% in termini di numerosità e del 62% in termini di importo».

L'Autorità ha rilevato che l'effetto derivante dall'entrata in vigore del nuovo Codice (con l'obbligo di affidare gli appalti dopo avere predisposto la progettazione esecutiva), per quanto riguarda i lavori, «sembra comunque mostrare segni di attenuazione, infatti per ciascuna fascia di importo la riduzione sembra affievolirsi tra i primi 40 giorni dopo l'entrata in vigore del Codice e i successivi 30 giorni; infatti, se si considera la fascia di importo superiore a un milione di euro, tra il 19 aprile e il 31 maggio 2016 si è registrata una contrazione dell'84% rispetto al medesimo periodo del 2015, mentre nel mese di giugno tale contrazione, rispetto al giugno 2015, è passata al 45%».

Diverso il discorso per servizi e forniture, sempre fino al 19 aprile 2016: sono state riscontrate oscillazioni positive e negative, pur rimanendo mediamente il dato complessivo pressoché invariato rispetto all'anno 2015. Tuttavia, tali oscillazioni non sono omogenee per servizi e forniture in quanto le forniture hanno una contrazione del 23% in termini di numerosità e del 13% in termini di importo rispetto al 2015, mentre per i servizi nell'analogo periodo si è registrato un incremento del 30% in termini di numerosità e del 4% in termini di importo. Per entrambe le tipologie di appalti all'interno delle classi di importo e dei singoli mesi considerati si sono registrate oscillazioni molto variabili.

L'Autorità ha notato anche l'effetto di riduzione degli appalti a partire dal primo novembre 2015 quando è entrato definitivamente in vigore l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di affidare i contratti pubblici oltre i 40 mila euro avvalendosi di centrali di committenza o tramite unioni di comuni.

In particolare, viene posto in evidenza che nel campo dei lavori, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2015, vi è stata una contrazione media degli appalti nell'ordine del 20% rispetto al 2014.

Nello stesso periodo servizi e forniture, grazie alla possibilità di sfruttare la piattaforma di Consip, crescevano del 26%. Questa tendenza innescata dalle norme sull'aggregazione ha portato un calo del mercato dal primo gennaio fino al 18 aprile 2016 (-33%).

— © Riproduzione riservata —



I risultati della ricognizione straordinaria prevista dalla riforma del codice appalti

L'Anac passa al setaccio le Soa

Attive 25 con 577 addetti e produttività omogenea

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

In Italia operano 25 società organismo di attestazione (Soa), con 577 addetti; in un anno sono state rilasciate alle imprese di costruzioni 20.728 attestazioni, con una media di 36 attestazioni per addetto; rilevate alcune criticità che sono in fase di regolarizzazione. È quanto si ricava dalla lettura dello stralcio della ricognizione straordinaria effettuata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sulle società organismi di attestazione (Soa) di luglio 2016, a seguito di quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016 che prevede l'effettuazione da parte dell'Anac di una ricognizione straordinaria sul possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, le Soa. A questi organismi, dal 2000, deve fare riferimento ogni impresa che intenda partecipare a pubbliche gare d'appalto per l'esecuzione di opere con importo maggiore di 150 mila euro per ottenere l'attestazione e presentarla come documento unico di qualificazione ad operare nel settore dei lavori pubblici.

La norma del nuovo codice stabilisce inoltre che, se a conclusione della verifica l'Autorità dovesse rilevare la mancanza dei requisiti o un esercizio delle funzioni non virtuoso, si potrebbero irrogare sanzioni di entità variabili, dalla diffida, alla sospensione, o anche alla decadenza dell'autorizzazione. In particolare, è poi l'articolo 84, comma 3 a richiedere all'Anac di effettuare la verifica entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, riferendone a governo e parlamento anche perché possano essere tratti elementi sulla «la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione».

Con il rapporto diffuso martedì scorso l'Authority presieduta da Raffaele Cantone ha proceduto a diffondere i risultati della verifica. Dallo stralcio dei risultati dell'indagine emerge in primo luogo che ad oggi sono operative 25 Soa che occupano 577 addetti. L'Autorità ha quindi provveduto ad esaminare tutte le Soa per verificare quale di queste società fosse stata di recente oggetto delle ordinarie verifiche semestrali, prendendo atto che alcune Soa erano state oggetto, recentemente, di approfondita verifica, che hanno portato in alcuni casi all'imposizione di un divieto di attestazione, in altri casi all'avvio di procedimenti sanzionatori, in altri ancora alla revoca del nulla osta alla qualità di socio ed alla conseguente richiesta di nulla osta al trasferimento delle azioni in favore di un soggetto compatibile, inoltre alla rimozione delle criticità contestate ed infine all'avvio di procedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

dell'attività di attestazione.

Dalle risultanze dell'attività dell'Anac è emerso che in un anno le 25 Soa hanno rilasciato 20.728 attestazioni, con un rapporto tra la produttività (attestati emessi) e la forza lavoro (numero dipendenti) pari a 35,92 (20.728 diviso 577) attestati per ogni dipendente. Superano la soglia media di 35,92 attestati annui otto Soa su 25.

L'Anac nota come dall'analisi effettuata emerge una omogeneità nella produttività delle Soa, visto che solo alcune di queste hanno un rendimento annuo (numero di attestati per dipendente) superiore alla media. Tutte le Soa, tranne due, sono in regola rispetto al possesso del requisito di cui all'art. 68, comma 2, lett. g) dell'abrogato dpr 207/2010 (copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari). In ogni caso, a fronte delle criticità emerse, l'Anac ha comunque chiesto alle Soa di adeguarsi.

dell'attività di attestazione.

Dalle risultanze dell'attività dell'Anac è emerso che in un anno le 25 Soa hanno rilasciato 20.728 attestazioni, con un rapporto tra la produttività (attestati emessi) e la forza lavoro (numero dipendenti) pari a 35,92 (20.728 diviso 577) attestati per ogni dipendente. Superano la soglia media di 35,92 attestati annui otto Soa su 25.

L'Anac nota come dall'analisi effettuata emerge una omogeneità nella produttività delle Soa, visto che solo alcune di queste hanno un rendimento annuo (numero di attestati per dipendente) superiore alla media.

Tutte le Soa, tranne due, sono in regola rispetto al possesso del requisito di cui all'art. 68, comma 2, lett. g) dell'abrogato dpr 207/2010 (copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari). In ogni caso, a fronte delle criticità emerse, l'Anac ha comunque chiesto alle Soa di adeguarsi.



PER ESCLUDERE LE IMPRESE DALLE GARE

Controllore-controllato, il rapporto va provato

La situazione di controllo di una impresa su di un'altra può integrare la presunzione di un unico centro decisionale e quindi legittimare l'esclusione dalla gara delle imprese che si trovino in tale rapporto, ma deve essere riconosciuta la possibilità di prova contraria. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la pronuncia dell'11 luglio 2016 n. 3057 che riprende la tematica del collegamento sostanziale al fine di definire i casi di imputazione ad un unico centro decisionale.

La sentenza richiama la decisione del 19 maggio 2009, in C-538/10, della Corte di giustizia europea che precisò che «la semplice constatazione dell'esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate, risultante dall'assetto proprietario o dal numero dei diritti di voto che possono esercitarsi nelle assemblee ordinarie, non è sufficiente affinché l'amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di questa procedura». Nel nostro ordinamento in caso di controllo societario ai sensi dell'art. 2359 codice civile, vige una presunzione legale di collegamento ai sensi della lettera m-quater dell'art. 38 dlgs n. 163 del 2006 (oggi lettera m del comma 5 dell'articolo 80 del decreto 50/2016).

Pertanto i giudici escludono che la concreta incidenza delle offerte concordate sull'esito della selezione costituisca un elemento strutturale dell'ipotesi prefigurata dal legislatore (controllo societario).

Per i magistrati la formulazione della norma integra una ipotesi di pericolo presunto e l'influenza determinante sull'individuazione della migliore offerta non è nella disponibilità delle imprese sostanzialmente collegate, ma dipende da variabili indipendenti rispetto alla loro volontà, quali in particolare il numero delle partecipanti e l'entità dei ribassi, comunque non idonee ad elidere il disvalore della condotta volta ad alterare la competizione. Si tratta quindi di una presunzione iuris tantum di unicità del centro decisionale, suscettibile di prova contraria.

© Riproduzione riservata



Morosità incolpevole, 12 mila € agli inquilini

Ammonterà a 12 mila euro l'importo massimo concedibile agli inquilini destinatari di un provvedimento di sfratto, per morosità non dipendente dalla propria volontà (cd incolpevole). A tal fine, i comuni dovranno verificare che i richiedenti abbiano un reddito Ise non superiore a 35 mila euro o un reddito da lavoro con un valore Isee non superiore a 26 mila euro. È quanto prevede il decreto del ministero delle infrastrutture 30/3/2016, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio scorso, con cui si definiscono criteri e modalità di riparto del fondo complessivo di 59,73 milioni di euro, relativo al corrente anno, previsto dall'articolo 6, comma 5 del dl n. 102/2013. Con tale disposizione si è previsto l'intervento statale a favore degli inquilini che, a causa della sopraggiunta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, sono destinatari di provvedimento di sfratto per morosità. Questa tipologia di morosità, detta incolpevole,

può essere altresì dovuta al mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, per la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo. Saranno le regioni ad individuare i comuni inclusi nell'elenco di quelli «ad alta tensione abitativa», quelli capoluogo di provincia al momento non inclusi in detto elenco e i comuni «ad alto disagio abitativo». Il comune, in seguito, nel consentire l'accesso ai contributi, dovrà preliminarmente verificare i limiti di reddito ai fini Ise (35 mila euro), la presenza di una intimazione di sfratto per morosità, la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo e la residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio. Inoltre, dovrà essere verificato che il richiedente o altro componente del nucleo familiare non sia proprietario o abbia la disponibilità di altro immobile nella provincia di residenza.

Antonio G. Paladino



I chiarimenti del Minlavoro. Via alle verifiche in relazione al personale occupato

Appalti, vale il contratto leader

Per i lavoratori conta dove si svolgono le prestazioni

DI DANIELE CIRIOLI

Ai lavoratori impiegati in appalti pubblici si applica il contratto collettivo leader in relazione al settore e alla zona in cui si svolgono le prestazioni, ossia il contratto nazionale e territoriale stipulato da sindacati e associazioni di categorie comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota prot. n. 14775/2016, con cui dà il via libera alla verifica del rispetto dei contratti collettivi in relazione al personale occupato nell'ambito di appalti pubblici.

Appalti sotto controllo. La necessità dei controlli, spiega il ministero, è prevista da diverse norme. Innanzitutto perché il mancato rispetto dei contratti comporta (all'impresa) l'impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo, compreso l'esonero contributivo (legge Stabilità 2015) e lo sgravio per le nuove assunzioni (leg-

ge Stabilità 2016). E poi perché consente di accertare il regolare versamento dei contributi obbligatori, in quanto individua l'imponibile (i contributi, infatti, vanno pagati nell'importo determinato sulle retribuzioni dei contratti collettivi), anche ai fini della responsabilità solidale.

Quale contratto. Il ministero spiega che il dlgs n. 50/2016 ha «stabilito inequivocabilmente l'applicazione del «contratto leader in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni». Si tratta, aggiunge il ministero, della conferma dell'indirizzo già seguito precedentemente e confermato anche dall'Anac. L'importanza del contratto leader, peraltro, deriva anche dal ruolo che svolge nell'iter di approvazione dell'appalto: costituisce, infatti, il parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell'appalto per determinarne i costi (art. 23, comma 16, del dlgs n. 50/2016), e sia nella fase

Il contratto leader

È il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro (sindacati) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente

di aggiudicazione dell'appalto per l'individuazione delle c.d. offerte anomale (art. 97 del dlgs n. 50/2016). In particolare, è considerata anormalmente bassa con conseguente esclusione del partecipante allargata, l'offerta che contempli un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente dallo stesso ministero del lavoro.

Cooperative. Nel settore cooperativo, spiega ancora la circolare, opera una particolare disposizione per cui, negli

appalti, «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori... i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria» (art. 7, comma 4, del dl n. 248/2007 convertito dalla leg-

ge n. 31/2008). Tale disposizione opera fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperativa.

Responsabilità solidale. Infine, il contratto leader ha rilevanza anche ai fini della responsabilità solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. La nuova disciplina (art. 105 del dlgs n. 50/2016), infatti, stabilisce due tipologie di responsabilità: la prima, in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante; la seconda, in solido dell'aggiudicatario con il subappaltatore. Tale responsabilità, conclude il ministero, va applicata alla luce della disposizione che individua (appunto) il contratto leader quale parametro di riferimento per la definizione degli obblighi di natura contributiva e retributiva oggetto della responsabilità solidale.

— © Riproduzione riservata —



Sanatoria edilizia, la Regione Sicilia ci riprova

Emendamento sulle case abusive nella fascia dei 150 metri dalla battigia

Dopo 15 anni la Regione Siciliana ha deciso di recepire il testo unico in materia di edilizia. Fin da subito nella Commissione di merito dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) diversi deputati, di vari gruppi politici, hanno presentato emendamenti che, in forme diverse, introducono norme per nuove sanatorie edilizie. In una regione dove si contano centinaia di migliaia di richieste di condono.

Il più chiaro e netto tra i testi è quello presentato dall'on. Fazio del

gruppo Misto, che propone la sanatoria per le case realizzate abusivamente nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Questo testo, mentre ancora non era stato nemmeno discusso dalla Commissione Ambiente dell'ARS, veniva, non a caso, sventolato dagli abusivi di Licata mentre protestavano contro gli abbattimenti voluti dal sindaco del Comune, Angelo Cambiano, che la sera del 9 maggio ha subito una pesante intimidazione, seguita da un altro attentato al dirigente dell'ufficio tecnico, ed ha poi ricevuto, tra gli altri, la solidarietà del ministro Alfano.

Dopo varie prese di posizione e dichiarazioni, quasi tutti i deputati hanno ritirato i propri emendamenti sull'argomento, tranne l'on. Fazio.

Messo ai voti in Commissione, il suo testo veniva bocciato con 5 voti contro, 4 a favore e 3 astenuti. L'on. Fazio ha ripresentato l'emendamento in Aula con un'ulteriore estensione dei benefici della possibile sanatoria. Verrà discusso dal Parlamento siciliano il prossimo martedì 2 agosto.

«Sarebbe una vergogna inaudita per l'Assemblea Regionale Siciliana approvare questo emendamento e ritengo che, vista la sua gravità, il Governo non potrebbe fare altro che impugnare questa norma regionale. Di questo ho già parlato con il ministro Galletti, che ha promesso di attivarsi». Lo ha detto Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, sul tentativo di introdurre una nuova sanatoria edilizia in Sicilia.



Ars.
L'assemblea regionale siciliana

Ermete Realacci: sarebbe una vergogna inaudita approvarla



Amianto, 17 milioni di euro in 3 anni Al via bonifiche su scuole e ospedali

MILANO

Arrivano i fondi per bonificare dall'amianto asili, scuole e ospedali. E quanto prevede il decreto firmato ieri dal ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che ha stanziato complessivamente 17 milioni di euro: quest'anno saranno disponibili 5,536 milioni, nel biennio 2017-2018, invece, 6,018 milioni all'anno. Il ministero ha spiegato che le risorse sono destinate al fondo per la progettazione degli interventi di bonifica dei beni contaminati da amianto, istituito dal collegato ambientale e che il decreto fissa i criteri per l'assegnazione delle risorse.

Chi saranno i destinatari del provvedimento? Tutti gli edifici pubblici nei quali devono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto e del cemento-amianto presente in co-

perture e manufatti. La priorità verrà data in particolare a progetti nelle vicinanze di asili, scuole, parchi giochi, strutture accoglienza, ospedali, impianti sportivi. Nelle scorse settimane il ministero dell'Ambiente e la presidenza del Consiglio avevano già firmato un protocollo d'intesa per il telerilevamento dell'amianto nelle scuole: si partirà dalle province di Alessandria, Pisa, Salerno. Galletti, che ieri era presente a Bari alla sigla dell'accordo di programma per la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit, ha ricordato tra l'altro che in Italia ci sono ancora da bonificare «44 mila siti» dall'amianto e ben «39 siti di interesse nazionale». Il dato relativo ai centri in cui sono presenti strutture contaminate dalla fibra killer va considerato per difetto: il governo ha infatti sottolineato come non tutti i Comuni abbiano comunicato i dati sui siti inquinati e per

questo, ha detto il ministro, «credo siano molti di più» dei 44 mila registrati.

Quanto alle finalità del fondo «è una grande opportunità per liberare dall'amianto tante strutture pubbliche e insieme per attivare il sistema delle imprese che opera in questo settore. La battaglia contro l'amianto è lunga: la nostra risposta sono nuove risorse, più progettualità, la trasparenza su un pericolo spesso nascosto e dunque ancor più pericoloso per le persone» ha aggiunto Galletti. I contributi saranno concessi in proporzione tra il 50 e il 100% del costo, al netto dell'Iva: sarà poi il ministero dell'Ambiente a stilare una graduatoria su base annuale delle richieste ammesse al contributo e relativa percentuale di ammissione, secondo criteri di priorità. Una specifica dotazione verrà prevista per le scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

29 Lug 2016

Prima riunione per la commissione sul Bim: presidente il provveditore della Lombardia Baratono

G.La.

Audizioni di imprese e stazioni appaltanti. Gruppi di lavoro sui temi più delicati. E progetti pilota per avviare una fase sperimentale. Parte da questi tre tasselli la commissione Bim, appena costituita con un decreto in seno al ministero delle Infrastrutture. La riunione di insediamento della struttura si è tenuta ieri: in questo modo, il processo che porterà all'introduzione del Building information modeling nel nostro paese si attiva a pieno ritmo.

La commissione sarà presieduta da Pietro Baratono, provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, tra i primi a sperimentare in una struttura pubblica italiana l'innovativa metodologia di progettazione. Accanto a lui, un'altra decina di componenti, tra i quali ci saranno Antonella Nicotra, vicecapo del legislativo del Mit, Bernadette Veca, direttore generale per la regolazione del ministero e Maria Lucia Conti, provveditore di Toscana, Umbria e Marche. Il ministero, dopo un periodo di stasi, ha deciso di accelerare, piazzando la base per il lavoro futuro già prima della pausa estiva. Così, gli esperti della commissione si sono riuniti ieri per fare il punto sui prossimi passi.

Il primo gradino sarà la costituzione di alcuni gruppi di lavoro, che avranno il compito di approfondire le diverse questioni poste dal Building information modeling. I fronti da analizzare sono almeno sei: la parte tecnica, per verificare in che modo rendere il Bim digeribile a professionisti, imprese e stazioni appaltanti; la parte normativa, per analizzare i profili di incertezza nascosti tra le pieghe delle leggi italiane; la parte strategica, per studiare come implementare concretamente il Bim nel nostro sistema di stazioni appaltanti; la parte formativa, per approntare la strada più rapida per consentire un rapido aggiornamento di tutti i soggetti coinvolti; la standardizzazione, per verificare tutte le metodologie oggi disponibili; i rapporti internazionali, per mettersi in contatto con chi sta facendo un lavoro simile in altri paesi.

Una volta costituiti i gruppi di lavoro, gli esperti della commissione apriranno un ciclo di audizioni: nel decreto tra i soggetti da sentire sono citati, a titolo di esempio, Oice, Rfi, Anas, **Ance**, Anie, Anima, Federlegno arredo, Federbeton, Federcostruzioni, Finco, Uni e Anci. A valle di questa fase, poi, saranno individuati dei progetti pilota: alcune stazioni appaltanti cominceranno a sperimentare il sistema, mettendo a disposizione di tutti la loro esperienza. Tutto questo sarà fatto in una prospettiva di medio termine: il lavoro della commissione, a supporto delle Pa, durerà almeno tre anni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

29 Lug 2016

Progettazione, in Gazzetta i nuovi parametri per i compensi: ma per le Pa l'uso resta facoltativo

Giuseppe Latour

Il nuovo decreto del ministero della Giustizia (Dm 17 giugno 2016), di concerto con le Infrastrutture, sui parametri di riferimento per le gare di progettazione approda in Gazzetta ufficiale (n. 174 del 27 luglio 2016). Si chiude così un'attesa piuttosto lunga: il decreto era, infatti, stato approvato dal Governo a giugno, con un'accelerazione improvvisa. Ma, soprattutto, si apre il percorso di attuazione del Codice appalti da parte dell'esecutivo: il Dm parametri è il primo provvedimento, tra quelli attribuiti ai ministeri dal Dlgs n. 50 del 2016, a vedere la luce. Il testo finale, comunque, conferma diverse cattive notizie per i professionisti: il suo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti resterà facoltativo. E, addirittura, il ricorso alle sue tabelle dovrà essere adeguatamente motivato.

Il provvedimento prende le mosse dall'articolo 24 comma 8 del Codice. Qui, infatti, si prevede che un decreto della Giustizia, concertato con il Mit, dovrà approvare le tabelle dei corrispettivi «commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura ed ingegneria». In termini pratici, si tratta della versione aggiornata e corretta del vecchio Dm parametri (Dm n. 143/2013), che fissava le regole nel quadro del Dlgs n. 163/2006. Il punto fondamentale del nuovo provvedimento, però, non sono le tabelle in allegato: i coefficienti, infatti, restano praticamente gli stessi già indicati dal precedente decreto ministeriale.

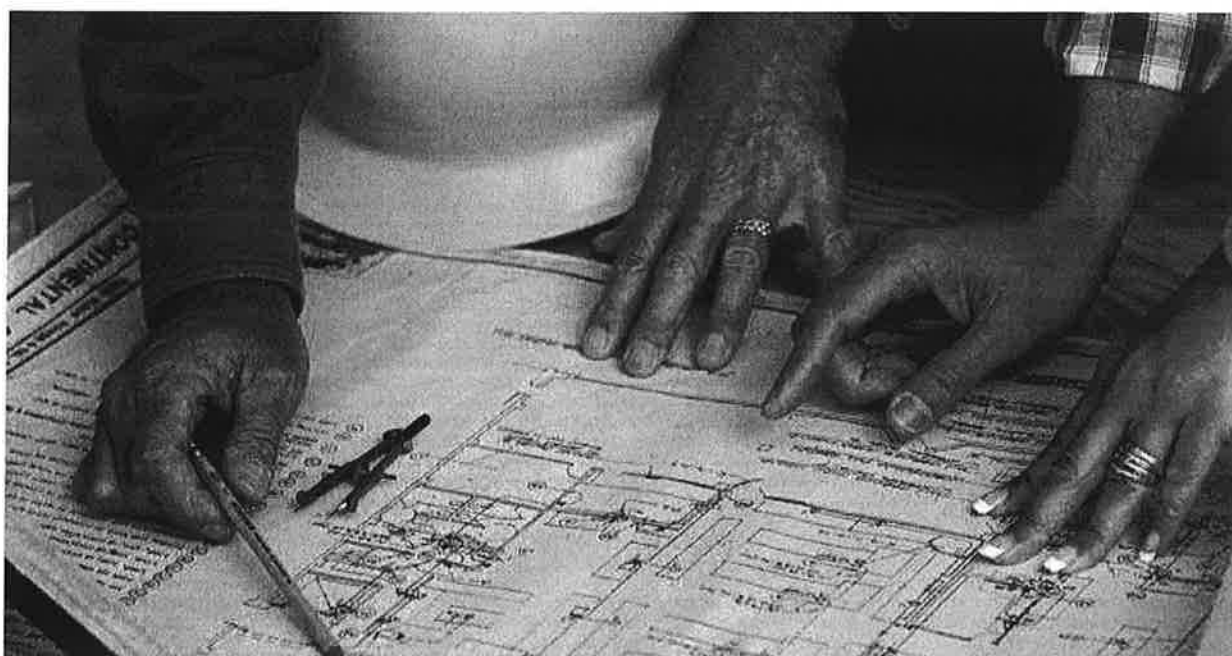
Il vero pezzo chiave del provvedimento è contenuto all'articolo 1. Qui si stabilisce che i corrispettivi regolati dal testo «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento». Resta, in sostanza, una semplice facoltà in capo alle stazioni appaltanti, seguendo una linea che va nella direzione indicata dal Governo in altre occasioni: anche il Codice appalti, infatti, parla di facoltà, sebbene alcuni vecchi orientamenti dell'Anac avessero sollecitato l'introduzione di un obbligo. Dando speranze ai professionisti, poi rimaste sistematicamente deluse. Con queste regole, di fatto, il ministero assume una posizione sfavorevole ad architetti, ingegneri e geometri, dal momento che le amministrazioni avranno mano libera nella determinazione dei loro compensi nelle gare pubbliche.

E non è il solo punto delicato. Il decreto, infatti, è destinato ad avere vita parecchio breve. Le sue tabelle tengono conto del vecchio assetto dei tre livelli di progettazione, che parte dal preliminare. Il ministero delle Infrastrutture ha, però, già quasi pronto un nuovo sistema, che manda in pensione il preliminare a beneficio del progetto di fattibilità. La caratteristica di questo nuovo progetto, in estrema sintesi, è una complessità maggiore rispetto al vecchio primo livello: vuol dire che andrà pagato di più. E che, quindi, il Dm parametri appena nato finirà nel

cestino con l'approvazione (prossima) dei nuovi livelli di progettazione. Il paradosso viene certificato dall'articolo 1 del nuovo decreto ministeriale. Qui si dice che «le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore» del Dm «con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'articolo 23, comma 3, del Dlgs n. 50 del 2016».

La combinazione di queste due questioni lascia molti dubbi ai professionisti. Spiega Armando Zambrano, presidente del Cni: «Purtroppo per noi non rappresenta una novità. Ne avevamo già avuto notizia, infatti, durante il nostro Congresso tenutosi a Palermo ed avevamo espresso le nostre forti perplessità. Senza l'obbligatorietà della determinazione dei corrispettivi a nostro giudizio si va fuori dell'ambito assegnato dalla legge delega, che mette al centro della realizzazione dell'opera pubblica la progettazione. Non si può affermare di considerare centrale il progetto e poi pensare di realizzare le opere con un costo dei servizi tecnici molto basso». Aggiunge il tesoriere del Cni, Michele Lapenna: «È evidente che si tratta di un errore nella redazione del Codice, a cui si aggiunge un ulteriore errore nella pubblicazione di questo decreto. Consideriamo immotivato indicare la possibilità dell'utilizzo dei parametri contenuti nel decreto, quando invece le recenti linee guida dell'Anac ne sanciscono l'obbligatorietà. A mio avviso, il problema va risolto attraverso la modifica del comma 8 dell'articolo 24 del Codice per cui il Cni e la Rete delle professioni tecniche si stanno battendo fortemente».

Il presidente degli architetti, Giuseppe Cappochin parla invece di «un grave e inspiegabile passo indietro in tema di trasparenza rispetto al Dm 143». Anzitutto, «il decreto avrebbe dovuto seguire e non anticipare quello del ministero delle Infrastrutture sui livelli della progettazione, al fine di adeguare i corrispettivi alla nuova articolazione delle fasi della progettazione, prescritte dal nuovo codice». Soprattutto, però, la possibilità di usare altre strade per determinare i compensi «alimenterà la più ampia discrezionalità per le stesse stazioni appaltanti, che potranno tornare a sottostimare regolarmente gli importi da porre a base di gara, mortificando la qualità delle prestazioni professionali e, soprattutto, i più elementari principi di trasparenza». Va ricordato, infatti, che «le procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria variano con il variare dell'importo a base di gara, per cui una stazione appaltante, sottostimando l'importo a base di gara, potrà ricorrere liberamente ad un incarico fiduciario in luogo di una procedura negoziata o, ancora peggio, in luogo di una procedura aperta».



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

29 Lug 2016

Accordi quadro Anas sui progetti, scoppia la polemica: si dall'Oice, sul piede di guerra ingegneri e architetti

G. La.

Soffocare nella culla lo strumento dell'accordo quadro per la progettazione. Dopo la prima applicazione in assoluto delle nuove tipologie di bandi previste dal Dlgs n. 50 del 2016, per i professionisti non sono necessarie prove di appello. La strada imboccata dall'Anas, e che altre stazioni appaltanti potrebbero seguire, è chiara: requisiti alti, limiti alla concorrenza e gare strutturate in modo da escludere i piccoli. Così, anche se le società di ingegneria difendono l'esperimento, per le partite Iva il nuovo giocattolo va completamente smontato, perché viola il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, previsto dalla legge delega, e perché non dovrebbe essere utilizzato, come invece è avvenuto, per le prestazioni più complesse. E' nel correttivo in calendario per il 2017 che, quindi, dovrebbe arrivare una consistente riforma, tornando forse addirittura a vietare questo tipo di accordi per la progettazione.

Oice: strumento corretto per migliorare la progettazione

I nuovi bandi piacciono alle società di ingegneria, come spiega Giorgio Lupoi, vicepresidente dell'Oice: «In generale, apprezziamo lo strumento dell'accordo quadro, perché permette di instaurare un rapporto stabile tra stazione appaltante e operatore che consente a tutti di crescere. Risponde a un'esigenza chiara delle stazioni appaltanti: essere più veloci nel fare le progettazioni». L'accordo quadro, cioè, «diventa un problema solo se ne viene fatto abuso, altrimenti è uno strumento corretto». Detto questo, nello specifico dell'accordo Anas le limitazioni nascono soprattutto dall'affidamento dei bandi a operatori unici, ma «la scelta di quanti soggetti selezionare appartiene alla stazione appaltante. Non penso si possa dire molto su questo». Dal lato dei requisiti, «non mi sembra che siano così eccessivi. In ogni caso, mi rendo conto che per gli operatori più piccoli è preferibile selezionare più operatori. Anche se sono convinto che poi i grandi studi cercheranno supporto locale per lo sviluppo delle opere».

Ingegneri: troppi limiti alla concorrenza

Leggendo il bando, il consigliere tesoriere del Cni, Michele Lapenna si dice «fortemente perplesso». I suoi dubbi nascono dal modo in cui l'accordo quadro è stato tradotto in pratica nei servizi di ingegneria: «Gli accordi quadro nascono per servizi ripetitivi nei quali il prezzo è un elemento fondamentale. In questo caso, invece, siamo davanti a tipologie di opere di grande complessità». Oltre a questo, c'è il problema del mercato. «Guardando i requisiti fissati dal bando, non capisco come si possa dire che non viene limitata la concorrenza. Mi pare molto evidente che vengono completamente esclusi tutti gli studi, con la sola esclusione di quelli grandissimi. La decisione di individuare un solo operatore per bando va in quella direzione». Ma dubbi ci sono anche sui criteri di aggiudicazione e sulla determinazione dei corrispettivi. Per Lapenna, bisogna subito pensare a una riforma dell'istituto: «È chiaro che il Codice va

modificato su questo punto, specificando che l'accordo quadro non si può utilizzare per le prestazioni più complesse. Penso che nella redazione del Dlgs n. 50 ci sia stata una scarsa attenzione in questo passaggio».

Architetti: bando in contrasto con il divieto di aggregazione artificiosa

Dello stesso avviso Rino La Mendola, vicepresidente degli architetti italiani. «Lo strumento non ci convince a monte, perché va in contrasto con i principi della legge delega: qui, infatti, veniva vietata l'aggregazione artificiosa di appalti, con l'obiettivo di favorire i piccoli operatori economici. Di fatto, l'accordo quadro fa esattamente il contrario perché accorpa i servizi, consentendo di lavorare solo a operatori capaci di rispettare requisiti elevatissimi. Così si chiude il mercato». Al giudizio negativo sul Codice, si aggiunge quello relativo all'applicazione fatta dall'Anas. «Individuando solo un operatore economico, si rende lo strumento ancora più restrittivo. Ed è un peccato, perché avevamo fatto un grande sforzo per inserire nelle linee guida Anac la possibilità di sostituire i requisiti di fatturato con le polizze. Invece, adesso ci ritroviamo con questo». All'indomani della pubblicazione dei primi bandi, insomma, bisogna evitare che l'esperienza si ripeta: «Chiederemo che questo sistema venga rivisto nell'ambito del correttivo, vietandolo, perché c'è il pericolo che porti grandi distorsioni se applicato da altre stazioni appaltanti».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

29 Lug 2016

Decreto Scia 2, si ampliano ancora gli interventi edilizi liberi e quelli con Cila

Massimo Ghiloni

Il Governo, dopo aver emanato il decreto 126/2016 di revisione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ha ora predisposto il decreto attuativo che interviene sui titoli abilitativi e le relative tipologie di opere connesse.

È opportuno ricordare che il Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia(TUE) individuava due titoli ossia denuncia inizio attività (DIA) e permesso di costruire (PC), mentre prima esisteva la concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia e prima ancora la licenza edilizia. Successivamente, al fine di snellire le procedure, i titoli sono stati suddivisi in: comunicazione inizio lavori (CIL); comunicazione inizio lavori asseverata (CILA); SCIA; SuperDIA e PC. Per sottrazione risultava la categoria dell'attività edilizia libera.

Ora con il nuovo provvedimento rimangono: CILA; superSCIA e PC.

A fronte di questa oscillazione del pendolo nel campo dei titoli abilitativi, sono sostanzialmente rimaste immutate, salvo parziali integrazioni, le categorie di intervento classificate dall'articolo 3 del TUE, ossia: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; nuove costruzioni; ristrutturazione urbanistica. A queste categorie il DL 133/2014 ha aggiunto gli interventi di conservazione.

Il nuovo decreto individua le attività oggetto di mera comunicazione, di SCIA, di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Inoltre, Il Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro per la Semplificazione adotteranno **un nuovo glossario unico per le tipologie edilizie entro 90 giorni**, tenendo conto dei parametri oggettivi di rilevanza. E' altresì previsto che le amministrazioni prestino attività di consulenza preistruttoria all'interessato previo pagamento dei diritti di segreteria. Sono anche fatte salve le esigenze di tutela delle aree di pregio archeologico, storico, artistico, o paesaggistico che prevalgono sulla generalizzazione degli interventi ammissibili. Per le attività soggette ad autorizzazione è necessario un provvedimento espresso, fatta salva l'applicazione del silenzio assenso nei casi previsti; è inoltre possibile far ricorso alla conferenza di servizi per acquisire gli assensi collegati.

La riduzione dei titoli abilitativi è così articolata: **gli interventi soggetti a CIL** (opere per esigenze temporanee, pavimentazioni spazi esterni, installazione pannelli solari, aree ludiche e rampe per barriere architettoniche) **sono assorbiti nell'attività edilizia libera** senza adempimenti.

Viene ampliato l'ambito di applicazione della CILA mediante l'inserimento del restauro e

risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell'edificio.

L'individuazione degli interventi soggetti a SCIA può essere anche alternativa al PC nel rispetto di determinate condizioni. Rimane invece in vigore la possibilità per il privato di richiedere il PC per interventi soggetti a SCIA, ove ritenga opportuno acquisire un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione.

- Questo nuovo quadro dei titoli abilitativi non altera il regime sanzionatorio collegato alla oggettiva rilevanza edilizia e urbanistica dell'intervento e conferma sostanzialmente i procedimenti amministrativi e le disposizioni sulla corresponsione del contributo di costruzione.

In estrema sintesi: l'attività edilizia libera è ampliata; la CIL e la DIA spariscono; la SCIA è residuale rispetto alla CILA, ma essa può essere alternativa al PC; opera il silenzio assenso per il PC.

- Da ciò discende che la maggior parte delle opere è assoggettata a CILA e SCIA ossia rimessa alla responsabilità del privato e residualmente opera il PC, fatto questo che dovrebbe incidere positivamente sulla tempistica per il rilascio di quest'ultimo titolo abilitativo (anche se questa speranza esisteva anche quando fu introdotta la DIA, ma nei fatti è andata delusa).

Il certificato di agibilità è sostituito dalla **segnalazione certificata di agibilità (SCA)** con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti con riferimento a: nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni ed interventi sull'edificato che influiscono sui parametri essenziali. La SCA, che può essere anche parziale nel rispetto di determinate condizioni come già previsto da dl 69/2013, deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla legge e basata sull'attestazione della conformità alle norme di settore compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzazione della struttura realizzata può avvenire dalla data di presentazione della SCA allo sportello unico, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni che dovessero essere dettate dall'amministrazione all'esito delle verifiche da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della SCA. In caso di omessa presentazione della SCA, si applica una sanzione pecuniaria da 77 a 464 euro. Il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per l'edilizia.

Viene, inoltre, introdotto un regime semplificato per gli interventi di bonifica da parte del soggetto che abbia la disponibilità del sito e che dichiari di essere estraneo alla potenziale contaminazione e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo. In tal modo si intende anche incentivare la rigenerazione di ambiti urbani compromessi sotto il profilo ambientale, agevolando l'intervento di soggetti incolpevoli nel sito che necessita di bonifica. Le semplificazioni riguardano: l'attestazione di soggetto incolpevole; comunicazione della volontà di effettuare l'intervento di bonifica al soggetto proprietario che può sempre operare direttamente; decorsi trenta giorni, il soggetto estraneo può avviare la procedura di bonifica anche suddivisa in lotti non inferiori a 15000 metri quadrati; la presentazione di documenti di analisi di rischio e di bonifica unitamente al piano di caratterizzazione validato dall'agenzia di protezione ambientale; l'agevolazione per le garanzie finanziarie a fronte dell'utilizzo di tecnologie innovative.

La tabella allegata al decreto (una sorta di Bignami) riguarda principalmente l'edilizia in quanto sono previste 105 tipologie di intervento, che comprendono le categorie di cui all'articolo 3 TUE, le varianti, i mutamenti d'uso, i PC e SCIA in sanatoria, immobili vincolati, zone di rispetto e gli adempimenti successivi all'intervento edilizio. La tabella si compone di quattro sezioni: attività,

regime amministrativo, concentrazione di regimi amministrativi e riferimenti normativi. In tal modo l'interessato, una volta inquadrata l'opera da realizzare attraverso gli elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge, può verificare quale iniziativa debba assumere nei confronti dell'amministrazione, anche per ottenere eventuali altri assensi preventivamente o mediante conferenza di servizi. Un'altra parte della tabella è dedicata a: autorizzazione integrata ambientale; VIA; autorizzazione unica ambientale; emissioni in atmosfera; gestione rifiuti; inquinamento acustico; scarichi idrici; dighe; bonifiche.

La prima parte dell'allegato è invece riservata alle attività commerciali e assimilabili.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

29 Lug 2016

Lavoro: nei cantieri pubblici si applica il contratto dell'edilizia, sanzioni per chi non si adegua

Giuseppe Latour

Nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche bisogna applicare il contratto nazionale dell'edilizia. È quanto spiega la nota n. 14775 del ministero del Lavoro, appena pubblicata dalla direzione generale per l'attività ispettiva del dicastero: tutte le norme attualmente in vigore, a partire dal Dlgs n. 50 del 2016, concordano sul fatto che negli appalti pubblici vada applicato il Ccnl collegato all'attività che si sta svolgendo. Chi non si comporta di conseguenza potrà incorrere in sanzioni.

La questione, va ricordato, nasce dal fatto che, al momento, in cantiere troviamo diverse tipologie di contratto, con costi differenziati. Visto che il Ccnl edile spicca per i suoi costi contributivi elevati, si è fatta strada negli anni la tendenza ad utilizzare altri accordi, con incidenze sempre più elevate. Soprattutto, il contratto nazionale dei metalmeccanici sta assumendo una presenza preponderante nei cantieri italiani.

Il ministero del Lavoro, allora, interviene. E spiega che il Codice appalti ha stabilito inequivocabilmente l'applicazione «del contratto leader in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni». In particolare, «si prevede che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente».

Questa conclusione è suffragata sia da vecchie pronunce del ministero (come la nota n. 10565 di luglio 2015) sia dall'Anac (parere n. 6 del 4 febbraio 2015). A sottolineare la rilevanza del contratto siglato dalle organizzazioni più rappresentative c'è anche il fatto che questo «viene individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro», sia in fase progettuale che in fase di aggiudicazione.